



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 65 COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. SIZZANO PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CHIOVINI.

L'anno **duemilasedici** addì **tre** del mese **novembre** alle ore **20,30**  
nella **Sala delle adunanze**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente	Assente		
		<b>PONTI CELSINO</b>	Sindaco x
		<b>VERCELLONI STEFANO</b>	Assessore x
		<b>CREPALDI GIAN LUCA</b>	Assessore x

Totali 3 =

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Gilardone dr. Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, Celsino Ponti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto.

DELIBERA DI G.M. N. 65 DEL 03.11.2016  
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE  
SPORTIVA A.S.D. SIZZANO PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE DI VIA CHIOVINI.

*Il Sindaco propone l'adozione del seguente deliberato inerente l'oggetto.*

Richiamati:

- il contratto repertorio n. 104 del 28.06.2013, con la quale il Comune di Sizzano ha concesso alla Associazione Sportiva Sizzano l'uso dell'impianto sportivo comunale di Via Chiovini: comprensivo di campo di calcio, campetto di allenamento, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e magazzini di deposito, per un periodo di anni quattro, sino al 31 dicembre 2016;
- la delibera della G.M. n. 60 del 18.12.2012 con la quale è stata approvata la Convenzione;

Preso atto che l'Associazione:

- ha svolto una corretta gestione dell'impianto comunale, attenendosi ai dettami della Convenzione medesima;
- intende continuare ad utilizzare l'impianto sportivo comunale;

Ricordato che:

- l'Amministrazione del Comune di Sizzano nel corso degli anni, in attuazione della propria politica sociale, ha sempre promosso lo svolgimento di attività sportive ad ogni livello, al fine di creare le condizioni atte a favorire l'aggregazione dei cittadini Sizzanesi nonché la tutela della salute, valorizzando inoltre tutte le forme associative operanti nel territorio comunale;

-che la gestione diretta da parte del Comune del suddetto impianto non è attuabile sia per carenza di personale sia perchè comporterebbe un onere economico superiore a quello che viene sostenuto attraverso la gestione convenzionata.

Atteso che risulta pertanto conveniente per il Comune proseguire in tale ambito, assegnando per un ulteriore periodo di anni due e mesi sei, a far data dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2019, alla Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, l'uso dell'impianto sportivo comunale di Via Chiovini;

Visto lo schema di Convenzione redatto dal Segretario Comunale composta da n. 23 articoli e ritenuta idonea e conveniente per il Comune;

**P R O P O N E**

- Di approvare lo schema di Convenzione per l'uso dell'impianto sportivo comunale di via Chiovini composta da n. 23 articoli, con l'Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Responsabile del Servizio Segreteria esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì \_03.11.2016, Il Responsabile del Servizio \_\_\_F.to R. Gilardone\_\_\_\_\_

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì \_03.11.2016\_, Il Responsabile del Servizio finanziario \_\_F.to A. Giromini\_\_\_\_

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

==== o O o ====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale  
F.to R. Gilardone

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 07.11.2016 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 07.11.2016

Il Segretario Comunale  
F.to R. Gilardone

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 07.11.2016

Il Segretario Comunale  
F.to R. Gilardone

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07.11.2016

Il Segretario Comunale  
F.to R. Gilardone

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to R. Gilardone

COMUNE DI SIZZANO

(Provincia di Novara)

oOo

**CONVENZIONE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CHIOVINI.**

oOo

L'anno duemila , addi del mese di in Sizzano e nella residenza Municipale, tra:

Il Comune di Sizzano, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Roberto Sogno, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune predetto (cod. fisc.: 80001390030 e P.I.: 0055150036)

e il sig. GIROLDI Mauro, nato a Castellazzo Novarese il 27.09.1962, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, C.F. - P.I. 01509690036, con sede in Sizzano, Via Chiovini n. 19,

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di Sizzano concede all'Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, per la quale accetta e si vincola il Presidente della medesima, l'uso del campo sportivo comunale, ubicato in Via Chiovini, con annessi: contiguo campo di allenamento, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, magazzini di deposito, sede dell'Associazione Sportiva stessa, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

**Art. 2 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha la durata di anni due e sei mesi con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2017 alla data del 30 giugno 2019.

2. Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

3. Le parti potranno recedere in via anticipata rispetto alla scadenza naturale della Convenzione, ai sensi del successivo art. 19, tramite lettera raccomandata da recapitarsi almeno sei mesi prima.

**Art. 3 - Limiti della convenzione**

1. L'Associazione affidataria può utilizzare l'impianto sportivo esclusivamente per la pratica del calcio, per le gare per cui esso è omologato dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta (Campionati di eccellenza - promozione - prima - seconda e terza categoria - settore giovanile e scolastico).

Sono evidentemente consentiti anche tutti gli allenamenti e l'attività preparatoria delle relative squadre.

#### **Art. 4 - Utilizzazione dell'impianto**

1. L'impianto può essere utilizzato esclusivamente dalla associazione affidataria, salvo le deroghe esplicitamente previste dalla presente convenzione.
2. L'Associazione affidataria avrà a sua disposizione campetto per allenamento, spogliatoi, servizi igienici e magazzino attrezzi, con l'obbligo di provvedere al ritiro delle attrezzature al termine dell'attività.

#### **Art. 5 - Utilizzazione da parte di altre Associazioni**

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'impianto anche ad altre associazioni sportive, a suo insindacabile giudizio, senza pregiudicare l'attività agonistica già programmata dall'associazione concessionaria e, in ogni caso, preavvisando la stessa con almeno 15 giorni di anticipo. Le associazioni sportive hanno l'obbligo di assicurare la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi e dei servizi igienici.
2. L'uso da parte di altre associazioni sportive è consentito per lo svolgimento di incontri di campionato ed eventuali amichevoli, compresa l'attività preparatoria.

#### **Art. 6 - Utilizzazione da parte del Comune**

1. Il Comune si riserva il diritto di disporre dell'impianto per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, o comunque patrocinate, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività agonistica già programmata dalla associazione affidataria e, in ogni caso, preavvisando la medesima con almeno 15 giorni di anticipo.
2. Sarà a carico dell'Ente organizzatore la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi e dei servizi igienici al termine delle gare.

#### **Art. 7 - Utilizzazione da parte delle Scuole**

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'impianto con annessi servizi igienici e spogliatoi, agli alunni delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, in orari che dovranno essere concordati e comunque previa programmazione da farsi possibilmente all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di concedere l'impianto con annessi spogliatoi e servizi igienici alle scuole che ne faranno richiesta per lo svolgimento della fase zonale dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi di Calcio.
3. L'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole è subordinato alla pulizia ed alla disinfezione di spogliatoi e servizi igienici al termine delle gare.

#### **Art. 8 - Norme comuni per l'utilizzazione da parte di terzi**

1. L'utilizzo dell'impianto è concesso previo:
  - a) sottoscrizione di apposito verbale di consegna indicante le generalità del Responsabile a cui viene affidato in carico la struttura e consegnate le chiavi;
  - b) versamento della somma di Euro 500,00 a titolo cauzionale, somma che verrà restituita a fine utilizzo, previa verifica della regolare e corretta tenuta dell'impianto. La somma in

parola verrà trattenuta in caso contrario, fatta salva ogni eventuale ulteriore rivalsa riconosciuta dalla legge a tutela della proprietà.

E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano l'impianto, oltre all'associazione affidataria, di provvedere a loro cura e spese alla pulizia di tutti gli spazi utilizzati.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'affidatario**

1. Sono a carico dell'associazione affidataria:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- b) la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici (interni ed esterni);
- c) la pulizia e la disinfezione del locale adibito a sede dell'Associazione Sportiva;
- d) la custodia dell'impianto e delle attrezzature negli orari di utilizzo per lo svolgimento di attività preparatoria ed agonistica;
- e) la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto sportivo ricompreso nel perimetro dell'area sportiva, compresi gli spogliatoi ed i servizi igienici;
- f) la segnatura del terreno di gioco con adeguato materiale (scagliola o vernice ecologica);
- g) il taglio periodico del manto erboso del terreno di gioco;
- h) il ripristino del terreno di gioco comprendenti l'eventuale semina, il taglio dell'erba;
- i) lo sgombero della neve ove si rendesse necessario per il prosieguo dei campionati.
- l) la fornitura del materiale per la pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici.

#### **Art. 10 - Obblighi del concedente**

1. Sono a carico del Comune di Sizzano:

- a) la manutenzione straordinaria dell'impianto, dei servizi e delle attrezzature sportive (per manutenzione straordinaria si intende la riparazione dei guasti dipendenti da vetustà o da caso fortuito, con esclusione quindi di quelli derivanti da cattivo o errato uso e da mancata o errata manutenzione ordinaria);
- b) la pulizia degli spazi esterni.
- c) l'arieggiatura del terreno mediante operazione d'asporto del feltro (verticut), ogni due anni e previa verifica di effettiva necessità.

#### **Art. 11 - Migliorie**

1. Qualora l'Associazione ritenga necessaria la realizzazione di migliorie agli impianti o alle strutture ed il Comune non sia in grado di provvedervi con gli ordinari stanziamenti di bilancio, essa potrà provvedere direttamente, previa autorizzazione espressa del Comune, senza alcun contributo da parte di questo.

2. Quanto realizzato ove non amovibile senza danno, resterà di proprietà del Comune al termine della Convenzione, senza che l'Associazione possa pretendere alcunché, fatta salva la possibilità per il Comune di riconoscere, se possibile, una quota di rimborso.

#### **Art. 12 - Divieto di subconcessione**

1. E' fatto divieto alla Associazione di cedere in tutto o in parte i diritti derivanti dalla presente convenzione.

#### **Art. 13 - Responsabilità dell'affidatario**

1. L'Associazione affidataria risponderà dei danni provocati da terzi ed ai propri associati in conseguenza della attività espletata e della inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
2. A tal fine l'Associazione affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei danni sopra menzionati con adeguati massimali.

#### **Art. 14 - Canone**

1. Per l'utilizzazione dell'impianto l'Associazione affidataria si impegna a pagare il canone complessivo annuo di Euro 2.850,00.
2. Il canone dovrà essere pagato entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 15 - Pubblicità**

1. L'Associazione affidataria è autorizzata ad effettuare ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa.
2. Le altre associazioni utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con l'Associazione affidataria, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse.

#### **Art. 16 - Gestione del bar interno**

1. L'Associazione affidataria è autorizzata a gestire il bar all'interno dell'impianto nella osservanza di tutte le regole che tale attività comporta,(licenze comprese), ed i relativi ricavi spettano ad essa. Gli oneri per arredamento ed attrezzature sono a carico del gestore.
2. L'Associazione può cedere, con il consenso del Comune, la gestione di tale attività.

#### **Art. 17 - Spese relative ai consumi ed accessorie**

1. Sono altresì a carico della Associazione affidataria tutte le spese relative ai consumi (comprese le quote fisse) di acqua, luce e gas degli spogliatoi e dei servizi igienici, la quale dovrà provvedere all'intestazione dei relativi contatori.

#### **Art. 18 - Inadempienze**

1. L'occupazione o l'utilizzazione senza titolo dell'impianto dopo la scadenza o la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo articolo, comporterà l'obbligo per la l'Associazione affidataria di pagare per il periodo di occupazione o utilizzazione una penale

pari al doppio del canone vigente, fatte salve le azioni, anche di autotutela, di reintegro del possesso.

2. Per le altre violazioni degli obblighi contrattuali l'amministrazione potrà applicare una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

### **Art. 19 - Risoluzione anticipata della convenzione**

1. La convenzione può essere risolta anticipatamente:

a) con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;

B) unilateralmente, con provvedimento di revoca, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte della Società concessionaria agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;

- quando si verificano reiterate morosità nel pagamento del canone;

- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

- quando l'Associazione o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità

Comunale;

- quando siano modificate le finalità perseguite dall'Associazione convenzionata;

- quando l'attività oggetto della convenzione sia data in subconcessione;

- quando l'impianto venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

2. Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

### **Art. 20 - Controversie**

1. Ogni vertenza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita all'autorità giudiziale.

### **Art. 21 - Vigilanza e controlli**

1. Il Comune di Sizzano si riserva il diritto di accedere all'impianto in qualsiasi momento per mezzo del personale dipendente o di terzi all'uopo incaricati, allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature.

### **Art. 22 - Riconsegna dell'impianto**

1. Alla scadenza della presente convenzione l'Associazione affidataria dovrà restituire l'impianto e le attrezzature nello stesso stato in cui sono stati consegnati.

2. A tal fine al momento della consegna verrà redatto un apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'Amministrazione Comunale e dal Presidente dell'associazione affidataria.

**art. 23 - Registrazione**

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE A.S.D